

**LA GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
LA LEGGE 3/12**

SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente



Art. 7

Presupposti di ammissibilità

- Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato **il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili** ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda **scadenze e modalita' di pagamento dei creditori**, anche se suddivisi in classi, indichi le **eventuali garanzie** rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

CONSUMATORE

Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

ART. 12 bis

Il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

La mancanza di meritevolezza

- Inammissibilità?

Art. 9 Contenuto della relazione particolareggiata:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

OMOLOGA

Il giudice omologa il piano quando

- Verifica la fattibilità del piano
- L'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili,
- L'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo
- risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti

Piano parzialmente liquidatorio

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

Pubblicità

Il Giudice dispone una forma idonea di pubblicità per il decreto di omologa.

- Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
- Spese?

Art. 13

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità

I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

Quando l'esecuzione del piano del consumatore diviene **impossibile per ragioni non imputabili al debitore**, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta

Procedura

- L'organismo di composizione della crisi comunica ai creditori le modifiche necessarie e le cause che hanno determinato la loro necessità.
- Se sorgono contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi decide il giudice investito della procedura.
- In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi

IMPUGNAZIONE

Il decreto di omologa può essere impugnato dal creditore, nell'ipotesi in cui l'alternativa liquidatoria, disciplinata dalla l.3/12, potrebbe soddisfare il credito in misura superiore a quanto garantito dal piano.

“Qualunque altro interessato” che contesti la **convenienza** del piano

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

ART. 14 bis

Il piano del consumatore cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Procedura

Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

REVOCA

Il piano del consumatore è revocato se risultano compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato

PROCEDURA

Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

In ipotesi di cessazione per inadempimento, il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Contenuto della proposta di accordo

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri .

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più **terzi** che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

Art. 9

Deposito della proposta

La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti

Art. 10 l. 3/12

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, tenendo conto del termine di dieci giorni , previsto dall' articolo 11, comma 1 (per la trasmissione del consenso/dissenso) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

PROCEDIMENTO

I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta

EFFETTI SUI RAPPORTI CON I CREDITORI

Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite **azioni esecutive** individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili

OMOLOGA ACCORDO

art 11

L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

Mancata esecuzione dell'accordo

L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Mancata esecuzione dell'accordo

L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'accordo è altresì **revocato** se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell' articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato

ANNULLAMENTO

ART. 14

L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

PROCEDIMENTO

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

RISOLUZIONE

Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

PROCEDIMENTO

Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede

LIQUIDAZIONE

VALUTAZIONE DEL GIUDICE

ART. 14 quinquies

Il giudice, territorialmente competente,

1. Se il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/12
2. Se il debitore non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nei cinque anni anteriori alla proposizione della domanda,
3. se è allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
4. verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- 5) se è allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

**DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE**

ESDEBITAZIONE

ART. 14 terdecies

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

- a) abbia **cooperato** al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) **non** abbia in alcun modo **ritardato** o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) **non** abbia **beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti** la domanda;
- d) **non** sia stato **condannato**, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia **svolto**, nei quattro anni successivi alla liquidazione, **un'attività** produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati **soddisfatti, almeno in parte, i creditori** per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

ELEMENTI OSTATIVI

L'esdebitazione e' esclusa:

- a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

DEBITI ESCLUSI

L'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

PROCEDURA

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di ammissibilità, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell' articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

REVOCA

Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- a) che e' stato concesso nonostante il debitore avesse commesso ricorrendo atti in frode ai creditori
- b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento

DEBITI ESCLUSI

Restano esclusi dall'esdebitazione:

- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso

DEBITI ESCLUSI

L.3/12

debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

LIQUIDAZIONE

Formazione dello stato passivo

Art. 14-sexies

Il liquidatore **verifica** la documentazione prodotta dal debitore:

1. l'elenco dei creditori di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
2. l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
3. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
4. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia,
5. per il debitore che svolga attività d'impresa anche delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

INVENTARIO

Forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore

Avviso ai creditori e ai terzi interessati

Il liquidatore avvisa i creditori

- a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione
- b) la data entro cui vanno presentate le domande
- c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Domanda di partecipazione

Art. 14-septies

La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente, in mancanza le comunicazioni saranno fatte tramite deposito in cancelleria .

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

STATO PASSIVO

Art. 14-octies

Il liquidatore esamina le domande di partecipazione e rivendica e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con posta elettronica certificata.

In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica sempre via PEC

In presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

ATTIVITA' DEL LIQUIDATORE

Azioni Art. 14-decies

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore.

Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda.

Modalità di vendita dei beni

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

Esecuzione del programma

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

DIFFERENZE

Nel fallimento maggiore **controllo del giudice delegato** (dichiara esecutivo lo stato passivo e decide su tutte le osservazioni proposte dai creditori)

Nel fallimento maggiori **formalità** (apposizione dei sigilli, udienza di discussione dello stato passivo, verbalizzazione col cancelliere di tutte le attività del curatore, deposito in cancelleria degli atti compiuti dal curatore)

Nel fallimento disciplina più puntuale (crediti ammessi con riserva, domande tardive)

DIFFERENZE

Nella liquidazione maggiore fiducia nei confronti del debitore (il liquidatore si limita a verificare l'attendibilità degli elenchi prodotti dal debitore)

Nella liquidazione maggiore autonomia del liquidatore (sta in giudizio senza autorizzazione del giudice, vende i beni, se non vi sono opposizioni risolvibili dichiara esecutivo lo stato passivo)

RIPARTO

Non vi è una normativa specifica.

Legge fall. ha natura di legge speciale non applicabile analogicamente

Normativa del c.p.c. in tema di esecuzione forzata, per quanto non previsto

Centralità del ruolo del liquidatore

INTERESSI

ART 14 ter l3/12

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, in materia di estensione del privilegio, prelazione e crediti ipotecari

ART. 510 c.p.c.

Le somme sono distribuite dal liquidatore, come da programma con riguardo alle cause legittime di prelazione.

Anche i crediti controversi devono essere considerati nel programma e, se il liquidatore lo riterrà, potrà disporre degò accantonamenti.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ART. 268

La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di esecuzioni e, in caso di imprenditore, anche dal PM.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE